



Città di Lissone

*Provincia di Monza e della Brianza
Settore Finanze e Bilancio*

Relazione finale sull'attuazione del Piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni

(articolo 24 decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016)

I - Il quadro normativo e finalità istituzionali

L'art. 24, comma 1 del Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ha chiamato ciascuna amministrazione pubblica ad effettuare con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Oltre a tale revisione straordinaria prevista una tantum dall'art. 24, il TUSP prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20 e da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica un'ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP poiché non di interesse per l'Ente in relazione alla revisione straordinaria richiesta dalla legge.

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle sopraindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Il D. Lgs. 175/2016 all'art. 4 conserva espressamente i vincoli posti dalla legge 190/2014 nonché dall'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L'acquisto di nuove partecipazioni e la costituzione di nuove società deve sempre essere autorizzato dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – La ricognizione straordinaria delle partecipazioni del comune di Lissone

La ricognizione straordinaria prevista dall'art. 24 del TUSP è stata approvata dal Consiglio comunale con atto n. 61 del 29 settembre 2017.

Il provvedimento è stato trasmesso a tutte le società partecipate dal Comune di Lissone ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in data 27 ottobre 2017.

La ricognizione inoltre è stata comunicata alla Struttura di monitoraggio tramite l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro.

Le partecipazioni societarie al 23/09/2016 che sono state oggetto della ricognizione straordinaria sono le seguenti:

1. **ASML S.p.a. (in liquidazione)**, società, di cui il Comune deteneva una partecipazione pari al 95,47%, si occupava della gestione indiretta del centro sportivo comunale-piscina e del servizio di pubbliche affissioni.

2. **Lissone Farmacie S.p.a.**, società di cui il Comune possiede una partecipazione pari al 20,00%, che gestisce la vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed articoli complementari venduti abitualmente in farmacia.

3. **Brianzacque S.r.l.**, società, di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 7,20%, ricopre il ruolo di gestore unico affidatario del SII nella Provincia di Monza e Brianza.

4. **Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione)**, società di cui il Comune possiede una partecipazione pari all'1,46%, ha come obiettivo primario la costruzione in Lissone di un palazzo destinato ad un'esposizione permanente di mobili e prodotti d'arredamento e la conseguente organizzazione e gestione della stessa.

5. **Gelsia S.r.l.**, società di cui il Comune possiede una quota di partecipazione del 10,14%, si occupa della vendita e della distribuzione di gas naturale in Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

6. **Retipiù S.r.l.** società di cui il Comune ha una quota di partecipazione del 9,38%, gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale.

7. **Gelsia Ambiente S.r.l.**, di cui il Comune possiede una partecipazione indiretta del 10,14%, è la società responsabile dei servizi di igiene ambientale e della

gestione della piattaforma ecologica del Comune di Lissone; il suo capitale sociale è posseduto interamente dalla società Gelsia S.r.l..

III - Ricognizione e verifica requisiti

Gli esiti della ricognizione riportati nel piano di razionalizzazione straordinaria risultano di seguito specificati.

1. Società ASML S.p.a. (in liquidazione)

Dopo la cessione dei rami d'azienda del servizio idrico e del gas, nel 2015 la società svolgeva un ruolo strumentale marginale limitandosi alla gestione indiretta del centro sportivo-piscina comunale e del servizio di pubbliche affissioni.

Nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art.1 comma 611-612 della Legge 190/2014 la misura programmata era la messa in liquidazione della società nel 2015 e la retrocessione al Comune degli asset patrimoniali, mobiliari e finanziari, in quanto non rispettava il requisito del numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori.

La società è stata posta in liquidazione nel 2015 e nel maggio 2017 è stato approvato il bilancio di chiusura e il relativo piano di riparto.

2. Società Lissone Farmacie S.p.a.

La Società Lissone Farmacie S.p.a. si occupa della gestione del servizio farmaceutico, attività rivolta a fini sociali secondo quanto previsto dall'art.112 del D. Lgs 267/2000. I dati di bilancio evidenziano la sostenibilità finanziaria e l'efficienza operativa della società.

La società ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi ritenuti strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1), svolgendo un ruolo strategico per l'Ente.

3. Società Brianzacque S.r.l.

La Società Brianzacque S.r.l. gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza; tale servizio rientra tra i servizi di interesse generale di cui

all'art. 4, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 175/2016 per i quali le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società all'uopo costituite. Tali attività ai sensi del D. Lgs. 152/2006 non può peraltro essere svolta direttamente dall'Ente locale.

4. Società Palazzo del Mobile S.p.a. (in liquidazione)

Considerato che la società non aveva già nel 2015 una gestione attiva della propria attività, essendo l'attività di mediazione già cessata nel corso dell'esercizio 2013, la misura che era stata programmata nel piano operativo di razionalizzazione era di procedere al suo scioglimento previa vendita unico asset rappresentato dal Palazzo del Mobile e alla liquidazione della quota del Comune.

L'assemblea straordinaria tenutasi il 13 Marzo 2017 ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione della società stessa.

5. Società Gelsia S.r.l.

La società, svolgendo prevalentemente l'attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica, non appare rientrare in alcuna delle categorie di cui all'art.4 del D. Lgs. 175/2016. Tuttavia il possesso della partecipazione totalitaria di Gelsia Ambiente S.r.l. e le ipotesi di operazioni straordinarie di aggregazione societaria da parte del Gruppo AEB-Gelsia appaiono coerenti a giustificare il mantenimento della partecipazione in capo al Comune. L'Amministrazione si riservava comunque di valutare lo sviluppo delle suddette operazioni straordinarie di aggregazione societaria.

6. Società Retipiù S.r.l.

La società gestisce il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale. L'attività della società è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale: pertanto la partecipazione appare necessaria per le finalità dell'Ente. Il trend economico-finanziario della società dimostra la sua convenienza economica, la sua sostenibilità finanziaria e la sua efficienza operativa.

7. Società Gelsia Ambiente S.r.l.

La società gestisce il servizio di igiene ambientale, attività riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale e pertanto la partecipazione risulta indispensabile per le finalità dell'Ente. L'andamento economico-finanziario della società ne evidenzia la sua sostenibilità finanziaria, convenienza economica ed efficienza operativa.

IV – Esito dell'attività di ricognizione

A seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni effettuate ai sensi dell'art. 24 del TUSP nella citata deliberazione di consiglio comunale n. 61/2017 si dà atto che:

- sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni
 - Lissone Farmacie s.p.a.
 - Brianzacque s.r.l.
 - Gelsia s.r.l.
 - RetiPiù s.r.l.
 - Gelsia Ambiente s.r.l.

- la società Palazzo del Mobile s.p.a. è stata posta in liquidazione in data 13 marzo 2017;

- ASML s.p.a., già in liquidazione, ha approvato il bilancio di chiusura ed il relativo piano di riparto.

Nel provvedimento si dà atto inoltre che

- il Comune di Lissone, nel Piano operativo di razionalizzazione adottato dal Sindaco ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed approvato dal consiglio comunale con proprio atto n. 29 del 7 maggio 2015, aveva già provveduto alla razionalizzazione delle proprie partecipate mediante la messa in liquidazione della propria società controllata Azienda Servizi Multisetoriali Lombarda s.p.a. (in breve denominata A.S.M.L. s.p.a.)

- Il Piano di razionalizzazione ha comportato i seguenti vantaggi per il Comune di Lissone:
 - distribuzione di dividendi straordinari a seguito della procedura di liquidazione per complessivi € 3.595.477 (totale liquidità distribuzione attivo società);
 - acquisizione degli asset patrimoniali costituiti dal fabbricato di via Matteotti e dal centro sportivo per un valore complessivo di oltre € 6.800.000;
 - dall'esercizio 2016 partecipazione agli utili delle società "superstiti" quantificati in circa € 600.000 all'anno;
 - dopo la chiusura della società ASML, minore gestione amministrativa diretta per la partecipazione maggioritaria e potenziamento dell'attività di analisi delle società partecipate "superstiti" con particolare attenzione ai costi gestionali, ai compensi degli organi amministrativi e al controllo dei costi attraverso monitoraggi periodici;
 - rinnovo degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e gestione più efficiente dei servizi relativi alle pubbliche affissioni.

Nel provvedimento di ricognizione non sono state previste misure relative a cessioni a titolo oneroso delle partecipazioni detenute o all'esercizio del diritto di recesso da società partecipate, pertanto non necessita alcuna comunicazione alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche.